

TI_GERICHTE 11.2008.161 vom 10. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.161_d19990610

FR: TI_GERICHTE 11.2008.161 du 10 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 11.2008.161 del 10 giugno 1999

Regeste

Modifica di sentenza di divorzio

Erwägungen

E. 1

La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 è retta dalle vecchie norme, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7 a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7 a -7 b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7 a tit. fin. CC; L euenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7 a -7 b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate a ragione sui medesimi principi.

E. 2

Una soppressione o una riduzione di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

E. 3

Nella fattispecie il Pretore ha rilevato anzitutto che l'attore non aveva dimostrato un miglioramento delle condizioni finanziarie in cui versa l' ex moglie, il cui reddito di fr. 1750.– mensili risultava identico a quello conseguito al momento del divorzio. Quanto a un'eventuale rendita d'invalidità percepita dalla medesima, tutto si ignorava al proposito. Per quel che è dell'attore, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 3208.25 mensili (indennità erogata dalla Cassa malati) dal 1° marzo 2000 al 31 luglio 2001, in fr. 3503.80 mensili dal 1° agosto 2001 al 14 marzo 2002 (fr. 1604.– dalla Cassa malati e fr. 1899.80 dalla Cassa disoccupazione), in fr. 2743.80 mensili dal 15 marzo al 2 agosto 2002 (fr. 1899.80 dalla Cassa disoccupazione e fr. 844.– dalla mezza rendita dell' Assicurazione

Invalidità) e in fr. 844.– mensili dopo di allora (mezza rendita d'invalidità). A mente del Pretore, in ogni modo, dopo il 2 agosto 2002 AP 1 avrebbe potuto guadagnare fr. 1500.– mensili con “ un'attività leggera ” come quella di venditore o di guardiano, onde un reddito ipotetico di fr. 2344.– mensili. Stabilito il fabbisogno minimo di lui in fr. 2172.30 mensili, il primo giudice ha constatato che all'attore rimaneva un margine disponibile di fr. 570.– mensili dal 15 marzo al 2 agosto 2002 e di fr. 170.– mensili dopo di allora. Ha ridotto a tale somma, di conseguenza, il contributo alimentare per l'ex moglie.

E. 4

L'appellante contesta anzitutto che le condizioni economiche dell ' ex moglie siano rimaste invariate, facendo valere che nel memoriale di risposta essa ammetteva di guadagnare al momento del divorzio (giugno del 1999) fr. 1750.– mensili, reddito cui si aggiunge ora una mezza rendita d'invalidità di fr. 820.– mensili (interrogatorio formale del 17 dicembre 2001 nell'incarto cautelare DI.2001.203, risposta n. 10). A torto il Pretore ha ritenuto di conseguenza che per quanto riguarda la rendita AI “resta tuttora sconosciuto il momento in cui la stessa è stata allocata alla ex moglie (prima o dopo il divorzio), di guisa che un eventuale paragone con la situazione precedente il divorzio risulta impossibile” (sentenza impugnata, pag. 3 consid. D). Come l'appellante sottolinea, all'interrogatorio formale del 17 dicembre 2001 (nel fascicolo citato) AO 1 ha dichiarato di guadagnare fr. 1560.40 mensili da attività dipendente per tredici mensilità (risposta n. 8) e di percepire fr. 820.– mensili da una mezza rendita AI (risposta n. 10). A ragione il Pretore ha accertato pertanto che, rispetto al momento del divorzio, il guadagno della convenuta non era aumentato. Anzi, era lievemente diminuito (doc. 4: fr. 20 574.80 annui netti equivalgono a fr. 1714.55 netti mensili). Più delicata è la questione legata alla mezza rendita AI. Come rileva l'appellante, non risulta che prima del divorzio la convenuta ricevesse già tale prestazione, né l'interessata ha mai preteso nulla del genere (nemmeno nel memoriale di risposta, allorché l'attore le imputava un reddito di fr. 3356.50 mensili comprensivo della mezza rendita AI solo dopo il divorzio: petizione, pag. 3 in fondo). Per fugare eventuali equivoci il presidente di questa Camera ha invitato così l'appellata a esprimersi sul momento in cui aveva cominciato a riscuotere la mezza rendita (ordinanza del 19 luglio 2010). Se non che, nel suo memoriale del 3 settembre 2010 essa si è limitata a documentare di ricevere dal 1° maggio 2003 una rendita AI al 100% (pag. 2 in basso), ma sulla questione della mezza rendita ha sorvolato. Contrariamente all'opinione del Pretore, pertanto, niente conforta l'ipotesi che AO 1 percepisse quella prestazione già prima del divorzio. Consta invece che essa la riceveva al momento in cui l'attore ha promosso causa (doc. C, primo foglio in basso), con un aumento delle sue entrate da fr. 1750.– a fr. 2534.55 netti mensili (fr. 1714.55 più fr. 820.–), per lo meno fino al 1° maggio 2003, quando essa è stata posta al beneficio di una rendita piena AI (di fr. 1842.– mensili: doc. III prodotto con le osservazioni all'appello). Su questo punto l'appello è provvisto dunque di buon diritto.

E. 5

L ' appellante contesta anche il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili imputatogli dal Pretore dopo il 2 agosto 2002 per “ un'attività leggera ” come quella di venditore o di guardiano. Adduce che non solo il suo medico curante, ma anche le risultanze istruttorie dimostrano come egli sia totalmente inabile a svolgere una qualsivoglia attività lucrativa. Un reddito virtuale non sarebbe così alla sua portata, né per l'età (classe 1946), né per ragioni di salute (invalidità accertata del 50% dal 1° marzo 2001), né per la situazione del mercato occupazionale, nessuno essendo disposto ad assumere un soggetto

“ultracinquantenne” la cui unica esperienza professionale sia quella di postino. L'esaurimento delle indennità di disoccupazione ne sono del resto – egli epiloga – la palese riprova. Ciò premesso, l'appellante contesta anche l'indennità di disoccupazione che il Pretore ha accertato essergli stata corrisposta dal 15 marzo al 2 agosto 2002 (fr. 1899.90 mensili), sostenendo di non capire “da dove il giudice abbia derivato il dato”, in quel periodo avendo egli ricevuto solo la mezza rendita AI. a) Dall'affermazione secondo cui dal 15 marzo al 2 agosto 2002 l'appellante non avrebbe percepito alcuna indennità di disoccupazione va subito sgombrato il campo. Non solo perché il contrario risulta dagli atti, la Cassa cantonale di disoccupazione avendo confermato l'avvenuta erogazione di indennità fino al 2 agosto 2002 (doc. S), ma anche perché l'attore medesimo ammetteva ancora nel memoriale conclusivo del 5 aprile 2002 nel procedimento cautelare (inc. DI.2001.203, agli atti) di essere “in parte a carico della cassa disoccupazione” (pag. 3, punto 4), ovvero per il 50% non coperto dalla mezza rendita AI. Certo, l'appellante si domanda “da dove il giudice abbia derivato il dato” di fr. 1899.90 mensili (sentenza impugnata, pag. 3 consid. F), ma non pretende – né tanto meno dimostra – che la cifra sia erronea. Al proposito non soccorre dunque attardarsi. b) Per quanto concerne il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili che il Pretore ha imputato all'attore (in aggiunta alla mezza rendita AI) dopo il 2 agosto 2002, i criteri che governano la valutazione di un guadagno potenziale – noti all'appellante (memoriale, pag. 6) – sono già stati illustrati da questa Camera (RtiD-II 2006 pag. 690 consid. 5a). In concreto l'appellante lavorava per la _____ a _____ come portalettere sin dal 1979. Ha lasciato l'impiego a 53 anni, il 30 novembre 1999, quando si è recato nel _____ per un mese (incarto AI richiamato, richiesta di prestazioni AI per adulti del 17 settembre 2001, pag. 4, e annesso fascicolo della cassa malati, rapporto del dott. _____ dell'11 giugno 2001, pag. 1). Rientrato in Ticino, egli non ha più ripreso alcuna attività lucrativa, né si è iscritto ai ruoli della disoccupazione. Ora, che nel novembre del 1999 sussistessero valide ragioni per licenziarsi (l'attore guadagnava allora fr. 60 000.– netti per 11 mesi: incarto AI richiamato, tassazione del 15 gennaio 2001) non risulta. E un lavoratore con obblighi di famiglia non può rinunciare unilateralmente a un'attività remunerata (v. DTF 114 IV 124), salvo vedersi imputare poi il reddito che avrebbe potuto continuare a conseguire se non avesse abbandonato l'impiego. c) È vero che il 17 marzo 2000 l'attore è stato vittima di una tetraparesi (breve paralisi dei quattro arti), la quale gli ha causato per qualche tempo difficoltà motorie al braccio e alla gamba destri (inc. DI.2001.203, deposizione del dott. _____, verbale del 26 febbraio 2002, pag. 2). In seguito a ciò egli è stato riconosciuto totalmente inabile al lavoro fino al 31 luglio 2001 e parzialmente inabile (50%) dopo di allora. Il 13 novembre 2002 gli è stato riconosciuto infine il diritto a una mezza rendita AI con effetto retroattivo dal 1° marzo 2001 (fascicolo “corrispondenze diverse”, lettera 10 gennaio 2005 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità alla Pretura). Sta di fatto che dall'agosto del 2001 in poi egli risultava avere una capacità lucrativa del 50%. E non solo teorica, ove si consideri che il perito giudiziario l'ha ritenuta tale sin dal marzo del 2000, senza scartare un'attività “eventualmente anche maggiore”, purché “non pesante dal punto di vista fisico, senza la necessità di doversi troppo concentrare”, ad esempio come impiegato d'ufficio allo sportello, venditore o guardiano (act. VII: referto del neurologo dott. _____, del 19 agosto 2002). Del resto AP 1 ha regolarmente lavorato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2001 e ancora nel 2002 per il _____ nell'ambito di un programma d'occupazione temporanea nei settori di vendita e segretariato (doc. N; lettera del _____ pervenuta il 4 marzo 2002 alla Pretura, nella rubrica “richiami” dell'inc. DI.2001.203). d) Non si disconosce che un reddito ipotetico

entra in linea di conto, di regola, solo ove sia ragionevolmente recuperabile (DTF 128 III 5 consid. 4a con riferimenti, 108 II 32 consid. 7). Mal si intravede tuttavia perché nell'agosto del 2001 l'attore non potesse attivarsi nella ricerca di un'occupazione a metà tempo come impiegato allo sportello, venditore o guardiano. Anche il suo medico di fiducia prospettava per altro come possibile l'esercizio di un'attività che non richiedesse concentrazione "come ad esempio sorvegliante, guardiano, piccoli lavori di pulizia e di magazzino" (incarto AI richiamato, allegato al rapporto 20 ottobre 2001 della dott. _____, risposta n. 2.2.1). L'attore aveva invero, a quel momento, 55 anni. A parte il fatto però che egli era inattivo da nemmeno due anni, non consta ch'egli si sia impegnato nella ricerca di un impiego, né risulta essersi iscritto senza esito all'Ufficio regionale di collocamento. Non può dolersi quindi che gli sia stato ascrivito un reddito ipotetico (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C .278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3d) . Quanto all'ammontare di tale reddito, che in sé l'appellante non contesta, nella fattispecie il Pretore lo ha fissato in fr. 1500.– mensili quando l'attore riscuoteva fr. 1899.90 mensili come indennità di disoccupazione. Per quanto riguarda la situazione personale dell'attore l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

E. 6

Se ne conclude che il solo punto su cui l'appello riesce fondato consiste nella mezza rendita AI percepita da AO 1 dopo il divorzio, fino al 1° maggio 2003, quando la convenuta è stata dichiarata invalida al 100% ed è stata posta al beneficio di una rendita piena (di fr. 1842.– mensili: sopra, consid. 4 in fine). La situazione economica dell'ex moglie, in altri termini, è migliorata nettamente fino al 30 aprile 2003 (le sue entrate essendo lievitate da fr. 1750.– mensili a fr. 2534.55 netti mensili), salvo tornare a poco più del livello originario dopo di allora (fr. 1842.– mensili rispetto a fr. 1750.– mensili). Ciò significa che l'attore postula a giusto titolo una riduzione – ma non la soppressione – del contributo alimentare dovuto fino al 30 aprile 2003. Se per vedersi garantire al momento del divorzio lo stesso tenore di vita che avrebbe avuto se il matrimonio non fosse stato sciolto (tale era la finalità dell'art. 151 cpv. 1 vCC: DTF 116 II 8 consid. 3) l'ex moglie abbisognava in concreto di fr. 2750.– mensili (fr. 1750.– di reddito proprio più fr. 1000.– di contributo alimentare), per conservare lo stesso tenore di vita nel lasso di tempo transitorio in cui si è vista erogare la mezza rendita AI (di fr. 820.– mensili) essa necessitava di soli fr. 180.– mensili. Dopo il 30 aprile 2003 la situazione economica di lei è tornata, come detto, a poco più del livello originario (fr. 1842.– mensili), sicché per finanziare il tenore di vita condotto al momento del divorzio essa avrebbe dovuto continuare a ricevere dall'attore fr. 908.– mensili. Il margine disponibile di lui non eccedendo i fr. 170.– mensili calcolati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 4 consid. D), per il lasso di tempo successivo al 30 aprile 2003 l'appello va respinto.

E. 7

Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), ma le modeste – se non difficili – condizioni economiche in cui versano le parti inducono a rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo. Per quel che è delle ripetibili, l'attore ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare dovuto dal 25 marzo 2001 (data della petizione) fino al 30 aprile 2003, con riduzione a fr. 180.– mensili dell'importo stabilito dal Pretore (fr. 570.– mensili). Esce sconfitto invece per quanto riguarda la soppressione del contributo fissato dal primo giudice dopo di allora (fr. 170.– mensili). Nel complesso egli può dirsi così vittorioso per un sesto, ciò che giustifica di porre a suo carico

un'indennità per ripetibili ridotta a cinque sestimi. L'attore chiede altresì che la tassa di giustizia (fr. 800.–) e le spese di primo grado (suddivise a metà), come pure le ripetibili (compensate) siano poste a carico della convenuta, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà la convenuta risulta sconfitta solo in parte, poiché l'attore non consegue la completa soppressione del contributo alimentare. Lo vede ridurre complessivamente tuttavia per cinque sestimi, di modo che il dispositivo del Pretore, privo di particolare motivazione (sentenza impugnata, pag. 5 consid. L), non trova fondamento oggettivo. Non ravvisandosi ragioni per scostarsi dal principio della vicendevoles soccombenza in una causa di mero carattere pecuniario, la tassa di giustizia e le spese vanno addebitate nella misura di cinque sestimi alla convenuta, la quale rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'importo di fr. 2000.– richiesto dall'attore appare, sotto questo profilo, equo e ragionevole.

E. 8

La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita di essere accolta limitatamente a quanto AP 1 ha fatto valere circa la mezza rendita AI riscossa dalla convenuta (memoriale, pag. 5, punto 1). L'impugnazione appariva manifestamente infondata sin dall'inizio, invece, sul reddito ipotetico di lui, tant'è che non sono state raccolte osservazioni in proposito (art. 313 bis CPC ticinese). Su tal punto il beneficio non può entrare in linea di conto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002). Non si giustifica per contro di accordare l'assistenza giudiziaria alla convenuta, la quale è stata invitata unicamente – con ordinanza presidenziale apposita – a formulare osservazioni sulla decorrenza della mezza rendita AI da lei percepita. Il memoriale da lei introdotto tratta delle più svariate questioni, tranne l'argomento per il quale era stata interpellata. Atti processuali senza utilità concreta non possono beneficiare tuttavia dell'assistenza giudiziaria, la quale copre solo le prestazioni indispensabili a scopo forense (art. 6 cpv. 1 Lag del 2002; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid. 5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid. 3b).

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L' appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 2. Il contributo alimentare in favore di AO 1 fissato a carico di AP 1 nella sentenza _____ del 10 giugno 1999 emanata in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, è ridotto a fr. 180.– mensili dal 15 marzo 2001 al 2 agosto 2002 e a fr. 170.– mensili dopo di allora. 5. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste per cinque sestimi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, cui la convenuta rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Non si riscuotono tasse né spese di appello. L'appellante rifonderà a AO 1 un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte. III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello dall'attore è accolta limitatamente alle prestazioni indicate nel considerando 8. IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla convenuta è respinta. V. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.